

R.G. n. 2915 /2017

REPUBBLICA ITALIANA



**NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI**

**- sezione civile-
settore lavoro**

- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in
funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento deciso all'udienza del 06.03.2019

PROMOSSO DA

[REDACTED]
- parte ricorrente -

Avv. **[REDACTED]**
avv. **[REDACTED]**

CONTRO

Comune di [REDACTED]
- parte resistente -

Avv. **[REDACTED]**
[REDACTED]

E

[REDACTED]
- parti resistenti contumaci -

OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. in riassunzione per il riconoscimento del diritto
alla stabilizzazione ed al risarcimento dei danni subiti.

Conclusioni: come da verbale in data 06.03.2019

RAGIONI della DECISIONE

Con l'atto riassuntivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di
occuparsi per il comune resistente di lavori socialmente utili; lamentando la violazione

della L. n. 56/1987 sull'avviamento al lavoro nonché l'erronea e distorta applicazione dei criteri di selezione utilizzati per la stabilizzazione degli LSU, adiva l'intestato tribunale per l'accertamento dei criteri di selezione da utilizzare; per la declaratoria di illegittimità di quelli adottati dal comune resistente e dei provvedimenti a quelli presupposti conseguenti nonché delle graduatorie su quei criteri basate; per il riconoscimento del diritto alla stabilizzazione dal 28.06.2002 o da altra data di giustizia e per la condanna del comune resistente al risarcimento del danno calcolato nella somma differenziale tra quanto percepito come LSU e quanto avrebbe percepito in caso di stabilizzazione *ab initio* pari alla complessiva somma di € 63.148,65 oltre interessi e rivalutazione, e per la regolarizzazione degli oneri previdenziali, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.

Si costituiva in questo giudizio riassuntivo il solo comune per eccepire la tardività del deposito della documentazione prodotta dal ricorrente e la conseguente inutilizzabilità, e, nel merito, per domandare il rigetto delle spiegate domande, affermando la correttezza dell'operato dell'amministrazione, per come accertato anche in sede penale, con il favore delle spese di lite.

Non si costituivano le altre parti resistenti sebbene ritualmente evocati in questo giudizio. Ne va dichiarata la contumacia.

All'udienza di discussione, maturato il convincimento, il decidente dava lettura della sentenza con motivazione contestuale dopo essersi ritirato in camera di consiglio.

In via preliminare deve essere dichiarata l'infondatezza della sollevata eccezione di tardività del deposito della documentazione di parte ricorrente e della loro invocata inutilizzabilità se si considera che detto giudizio rappresenta la prosecuzione di quello precedentemente incardinato davanti allo stesso giudicante tra le stesse parti e che, di conseguenza, il comune resistente ha sempre avuto accesso alla documentazione del fascicolo di parte ricorrente sin dall'inizio ed anche in grado di appello.

Nessuna violazione del principio di difesa, pertanto, è ravvisabile nell'ipotesi in esame. Ciò chiarito, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In concreto, il ricorrente si duole della illegittima scelta municipale di addivenire alla stabilizzazione degli LSU sulla scorta di una legge regionale con una procedura selettiva senza procedere ai sensi della L. n. 56/1987 ma soprattutto senza il rispetto e con applicazione erronea, scorretta ed ultronea dei criteri selettivi di scelta.

Ebbene, le doglianze sono fondate.

Con la delibera della Giunta Municipale del comune resistente, la n. 26 del 07.03.2002, in attuazione della L. regione Calabria n. 4/2001 e del D.L.vo n. 81/2000, infatti, veniva dato avvio al piano di stabilizzazione di n. 4 LSU per la sottoscrizione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel quale è fatto espresso rinvio per la selezione degli LSU ai criteri selettivi *individuati dalla Commissione Centrale per l'Impiego in data 21.05.2001* che analiticamente indicava in termini di priorità:

a) **PROFESSIONALITÀ**

*In merito alla professionalità nel caso di qualifiche basse la professionalità è data **dall'anzianità maturata dal lavoratore nell'utilizzo dei progetti LSU**; nel caso di **qualifiche medio alte** (quelle che qui interessano) la professionalità è data **dall'anzianità maturata dal lavoratore nell'utilizzo dei progetti LSU in riferimento al titolo di studio e/o alla eventuale qualifica professionale posseduta precedentemente all'esperienza dei lavori socialmente utili**. È prevista, infine, la priorità per i soggetti che hanno*

partecipato a progetti LSU la cui attività sia strettamente connessa alle attività così come individuate nel piano di stabilizzazione allegato alla presente delibera.

b) CARICO FAMILIARE

Il carico familiare sarà preso in considerazione **solo in caso di parità di punteggio.**

c) ETÀ ANAGRAFICA

Deve essere data a precedenza al lavoratore più giovane; a parità di età si procederà tenendo conto della comparazione tra carico familiare e reddito complessivo. Sono esclusi dalla selezione i soggetti a cui si applica l'art. 2 del D.M. 21.05.1998 relativo ai pensionamenti.

Ebbene, detti criteri così come individuati dalla Commissione centrale per l'impiego, quale fonte regolamentare integrativa, rappresentano l'attuazione della disciplina legislativa contenuta nell'art. 16 L. n. 56/1987 sull'avviamento al lavoro vincolante per le amministrazioni dello stato, per gli enti pubblici non economici e per gli enti locali, comuni compresi.

Questo l'art. 16 L. n. 56/1987:

<<1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, **i comuni** e le unità sanitarie locali **effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità**, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si espliciti nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si espliciti nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché **le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.



6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.>>.

Pertanto, la disciplina appena richiamata, per la sua integrazione e specificazione, fa espresso rinvio alla fonte regolamentare per la determinazione delle modalità e dei criteri di selezione dei lavoratori avviati.

In concreto, i criteri determinati dalla Commissione Centrale per l'impiego sono quelli integrativi ed attuativi della disciplina sull'avviamento al lavoro nelle PPAA appena sopra richiamata.

Ciò posto occorre mettere in evidenza che la disposizione contenuta nell'art. 16 appena cit. è espressamente richiamata proprio per la stabilizzazione degli LSU dall'allora vigente art. 12 D.L.vo n. 468/1997, dal comma 8 dell'art. 45 L. n. 144/1999 e, soprattutto, per quello che qui più interessa, dall'art. 78, comma 6 L. n. 388/2000. Questo l'allora vigente art. 12, comma 4 D.L.vo n. 468/1997:

*<<Ai lavoratori di cui al comma 1, **gli stessi enti pubblici** che li hanno utilizzati **riservano una quota del 30 per cento** dei posti da ricoprire mediante **avviamenti a selezione** di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.>>.*

Non solo, al comma 8 dell'art. 45 L. n. 144/1999 è analogamente disposto:

*<<Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, è riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante **avviamenti a selezione** di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni.>>*

Ed ancora, per quello che qui più interessa, al comma 6 dell'art. 78 della L. n. 388/2000 è così previsto:

*<<In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente agli anni 2001 e 2002, le **regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico** e nell'ambito delle disponibilità finanziarie **possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili.** L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.>>.*

Ebbene, la deroga espressa a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 12 D.L.vo n. 468/1997 temporalmente circoscritta a determinati anni non può che riguardare esclusivamente la quota di riserva in quella disposta e non le modalità ed i criteri di selezione, implicitamente richiamati dal rinvio operato all'art. 16 L. n. 56/1987.

Pertanto, anche per il piano di stabilizzazione degli LSU avviato dal comune resistente con la delibera di Giunta Municipale n. 26 del 07.03.2002 non si poteva prescindere in alcun modo dalle modalità di selezione e dai criteri selettivi appena sopra richiamati, quelli contenuti nell'art. 16 L. n. 56/1987, se non violando il chiaro disposto della legge.

Ebbene, un primo motivo di illegittimità per violazione di legge della procedura adottata dal comune resistente è da ravvisare proprio nell'aver provveduto alla selezione degli LSU in autonomia, senza fare ricorso alla procedura cristallizzata dall'art. 16 L. n. 56/1987 espressamente richiamato dal comma 6 dell'art. 78 della L. n. 388/2000 sopra riportato.

Ulteriore e più grave motivo di illegittimità della procedura selettiva è l'aver aggiunto ulteriori criteri di selezione non contemplati dalla disciplina regolamentare richiamata, quello legato alle mansioni di fatto svolte (professionalità in senso stretto) per la suddivisione tra qualifiche basse e medio alte per le categorie da stabilizzare e quello del più risalente possesso della patente DK, ritenuta necessaria per la stabilizzazione nel profilo professionale medio alto di autista di mezzi speciali in ragione delle esigenze dell'ente locale.

Questo è quanto contenuto nella determina dell'ufficio tecnico del comune resistente n. 139 del 27.03.2002¹.

Ebbene, in ogni caso alcun rilievo potrebbe essere dato alle mansioni di fatto svolte nei progetti per LSU dai singoli lavoratori ai fini della loro selezione anche per categorie e qualifiche.

Detto ulteriore criterio che fa riferimento alle mansioni ed alla professionalità in senso stretto acquisita nei lavori per LSU non è rinvenibile tra i criteri di selezione sopra richiamati.

La professionalità cui è fatto riferimento nel criterio prioritario di selezione, si ripete, è legata esclusivamente all'anzianità maturata nei progetti per LSU e non al bagaglio professionale in questi progetti acquisito.

Ed infatti, il riferimento ai titoli di studio ed alle qualifiche professionali in senso stretto spendibili dai lavoratori per le qualifiche medio alte sono solo quelli di cui i lavoratori erano già in possesso prima del loro avviamento in progetti per LSU.

E non potrebbe essere altrimenti se non snaturando lo stesso rapporto degli LSU con gli enti utilizzatori di matrice eminentemente assistenziale non in grado di essere accostato in alcun modo ad un rapporto lavorativo di tipo subordinato.

Ed infatti, a tal proposito, deve essere puntualizzato che la disciplina sul rapporto di utilizzazione dei lavoratori per lavori socialmente utili di cui all'art. 8 D.L.vo 468/1997², oggi confluita nel D.L.vo n. 81/2000³ all'art. 4 è norma dal carattere speciale⁴.

¹ Cfr. doc. n. 4) in all.ti parte ricorrente.

² Questo l'articolo richiamato: "Art. 8 Disciplina dell'utilizzo nelle attività.

1. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all'articolo 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.

3. Ai lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili ovvero nelle attività formative previste nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti previdenziali, compete un importo mensile di lire 800.000, denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale assegno è erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di indennità di mobilità. I lavoratori sono impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per



non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente importo integrativo di cui al comma 2.

4. L'assegno per i lavori socialmente utili è cumulabile con i redditi relativi ad attività di lavoro autonomo di carattere occasionale e di collaborazione continuata e coordinata, iniziate successivamente all'avvio del progetto. Ai fini delle presenti disposizioni, per attività di lavoro occasionale si intendono quelle svolte per il periodo massimo previsto per il mantenimento dell'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento e nei limiti di lire 7.200.000 lorde percepite, nell'arco temporale di svolgimento del progetto, condizioni risultanti da apposita documentazione. L'assegno è, altresì, cumulabile con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale, iniziato successivamente all'avvio del progetto, nei limiti di lire 600.000 mensili, opportunamente documentati. L'assegno è, invece, incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno. In tale caso, l'ente utilizzatore potrà valutare la possibilità di autorizzare un periodo di sospensione delle attività di lavori socialmente utili per il periodo corrispondente, dandone comunicazione alla sede INPS territorialmente competente. Le attività di lavoro autonomo o subordinato non devono in ogni caso essere di pregiudizio allo svolgimento delle attività di lavori socialmente utili o incompatibili con le attività medesime, secondo la valutazione del soggetto utilizzatore.

5. L'assegno per i lavori socialmente utili è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attività di lavori socialmente utili i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per il trattamento di cui al comma 3. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 3, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.

6. L'importo integrativo di cui ai commi 2 e 3 è a carico del soggetto utilizzatore ed è corrisposto per le giornate di effettiva presenza.

7. I lavoratori che usufruiscono del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, se avviati a progetti di lavori socialmente utili con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, possono optare per il trattamento di cui al comma 3 del presente articolo. In caso contrario essi possono essere utilizzati alle medesime condizioni dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale di cui al comma 2 del presente articolo.

8. Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 l'assegno viene rivalutato nella misura dell'80 per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

9. I soggetti utilizzatori attuano idonee forme assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento della attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

10. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto l'assegno.

11. Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell'assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto.

12. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. E facoltà del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione.

13. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore.

14. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennità erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.

15. Omissis.

16. Ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i permessi di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

17. L'assegno è erogato anche per le assenze di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

18. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili possono partecipare, con diritto alla corresponsione dell'assegno, alle assemblee organizzate dalle organizzazioni sindacali, nei casi ed alle condizioni previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore.

19. Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli

Stante il chiaro tenore letterale degli artt. 8 D.L.vo 468/1997 e 4 D.L.vo n. 81/2000 sopra richiamati, che escludono espressamente l'instaurazione di un ordinario rapporto lavorativo tra il lavoratore utilizzato per l'esecuzione di lavori socialmente utili e l'ente utilizzatore, la giurisprudenza di legittimità con orientamento uniforme ed oramai costante ha qualificato il tipo di rapporto come speciale e di matrice essenzialmente assistenziale⁵.

Pertanto, non operando la disciplina che regola il rapporto lavorativo dipendente nell'impiego da parte degli enti utilizzatori di lavoratori in progetti per LSU nessuna professionalità in senso stretto, intesa come bagaglio di esperienze lavorative connesse allo svolgimento di specifiche mansioni, potrebbe essere validamente acquisita e, di conseguenza, nemmeno potrebbe essere utilizzata e valutata in occasione di una selezione per la loro stabilizzazione.

Analogamente è a dirsi per il criterio utilizzato nella selezione per la qualifica medio alta legato al possesso della patente DK.

Detto ultimo criterio, infatti, nemmeno è rinvenibile tra quelli sopra richiamati, vincolanti per l'amministrazione resistente, determinati dalla Commissione Centrale per l'impiego.

In concreto per la stabilizzazione degli LSU per le qualifiche medio alte (quelle che qui interessano) la professionalità è data dall'anzianità maturata dal lavoratore nell'utilizzo dei progetti LSU in riferimento al titolo di studio e/o alla eventuale

fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184."

³ Questo il primo comma dell'art. 2 del D.L.vo n. 81/2000 che circoscrive soggettivamente l'ambito applicativo ad alcuni lavoratori: "Art. 2

Definizione dei soggetti utilizzati.

Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999... (omissis)..."

⁴ Questa la norma richiamata: "Art. 4

Disciplina della prestazione in attività socialmente utili.

1. L'utilizzo nelle attività di cui all'art. 3 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Per lo svolgimento di dette attività compete ai soggetti utilizzati, per un impegno settimanale di venti ore e per non più di otto ore giornaliere, un importo mensile di L. 850.000, denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili.

2. La durata della prestazione, a decorrere dal 1° maggio 2000, non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi. In caso di rinnovo è limitatamente a detto periodo, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, ed il restante 50 per cento è corrisposto dall'ente utilizzatore."

⁵ Sul punto si veda da ultimo anche Cass. 05.02.2013, n. 2605 nella parte in cui chiarisce: "... (omissis)... Il primo motivo, anche a non volere considerare i profili di inammissibilità connessi alla genericità del richiamo a principi sanciti dalla giurisprudenza della CEDU, in dispregio da quanto prescritto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere disatteso in forza dell'assorbente considerazione che non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze di un ente comunale per l'attuazione di un apposito progetto, realizzandosi con essa, alla stregua dell'apposita normativa in concreto applicabile, un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale. Ne consegue che, in difetto della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, non può trovare applicazione la disciplina che regola quest'ultimo (v., tra le altre, Cass. 7.22.2008 n. 1887) ... (omissis)..."

qualifica professionale posseduta **precedentemente** all'esperienza dei lavori socialmente utili.

Pertanto, il criterio prioritario di selezione vincolante anche per l'amministrazione resistente è dato dalla maggiore anzianità del lavoratore nell'utilizzo in progetti LSU, facendo espresso riferimento, per le sole qualifiche medio alte, ai titoli di studio o alla eventuale qualifica professionale (in senso stretto) che siano posseduti dal lavoratore già in epoca antecedente all'avviamento in progetti per lavori socialmente utili.

Questa è l'unica interpretazione possibile dell'inciso **precedentemente all'esperienza dei lavori socialmente utili** usato.

85
39
Ebbene, pur a voler qualificare la patente DK alla stregua di una qualifica professionale, cosa di cui si dubita fortemente, trattandosi piuttosto di una abilitazione alla guida di mezzi speciali, in ogni caso alcuna rilevanza alla stessa si potrebbe riconoscere nella selezione operata dal comune resistente per la qualifica medio alta di autista di mezzi speciali, atteso che, per come rappresentato dallo stesso comune resistente nella memoria costitutiva, il lavoratore [redacted] ha conseguito detta abilitazione dal 15.06.1995, data di avviamento in progetti per LSU, ed il lavoratore [redacted] dal 22.06.1996, quest'ultimo avviato in progetti per LSU dal 15.06.1996, sulla base della graduatoria stilata dal comune resistente con la determina n. 139 del 27.03.2002.

In nessun caso, pertanto, potrebbe darsi rilievo all'abilitazione alla guida di mezzi speciali in esame secondo il criterio della professionalità per le qualifiche medio alte, risultando in tutti i casi conseguita, detta abilitazione, dai lavoratori interessati contestualmente o successivamente al loro avviamento in progetti per LSU.

Pertanto, in nessun caso, **mai precedentemente** all'esperienza dei lavori socialmente utili.

Ciò chiarito, pur a voler dare rilievo alla lista dei lavoratori avviati in progetti LSU elaborata dal Centro per l'Impiego di Trebisacce prodotta dal comune resistente, in cui è indicata la data di avviamento in progetti per LSU dei lavoratori interessati alla vicenda, è dato inferire una pari anzianità tra il ricorrente, Aldo Bria e Pietro Napoli, tutti avviati in progetti per LSU dal 21.06.1995⁶.

Mentre i lavoratori [redacted], avviato dal 19.08.1996, e la lavoratrice Lucia De Marco, avviata in progetti per LSU dal 22.09.1997, hanno una posizione peggiore rispetto al ricorrente.

Tanto conforta le legittime pretese avanzate con l'atto introduttivo.

Ed infatti, deve ritenersi pacifico oltre che documentato che i lavoratori Mario Tucci e Lucia De Marco con minore anzianità rispetto al ricorrente nell'utilizzo in progetti per LSU siano stati stabilizzati con sottoscrizione in data 28.06.2002 di contratto di collaborazione coordinata e continuativa con decorrenza dall'01.07.2002.

Tanto conforta le domande avanzate dalla parte ricorrente, risultando palesemente violata la disciplina legale e regolamentare sulla procedura selettiva per la stabilizzazione dei lavoratori avviati in progetti per LSU.

Va dichiarato, di conseguenza, il diritto della parte ricorrente alla stabilizzazione a decorrere dall'01.07.2002.

Va condannato il comune resistente al pagamento in favore della parte ricorrente a titolo risarcitorio della differenza tra quanto percepito a titolo di assegno di utilizzo per lavori socialmente utili e quanto avrebbe percepito se immediatamente stabilizzato a decorrere dall'01.07.2002 fino all'effettiva stabilizzazione oltre interessi al saggio legale sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat dal 28.10.2004 data di notifica al comune resistente della richiesta di nomina di una commissione di

⁶ Cfr. in all.ti telematici di parte resistente costituita.

conciliazione contenente espressa richiesta di stabilizzazione fino all'effettivo soddisfo oltre al versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali in favore della parte ricorrente a decorrere dall'01.07.2002 fino all'effettiva stabilizzazione.

Le spese del presente giudizio, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014, ridotti fino al 50% tenuto conto del valore indeterminabile della controversia diretta alla stabilizzazione, della natura e della non particolare complessità del giudizio ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza tra la parte ricorrente ed il comune resistente.

Tenuto conto della posizione assunta dalle parti resistenti rimaste contumaci in questo giudizio deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per la compensazione delle spese processuali tra le parte ricorrente e le altre parti resistenti contumaci.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:

- **Dichiara** la contumacia delle parti resistenti [REDACTED], [REDACTED];
- **accerta e dichiara** il diritto della parte ricorrente alla stabilizzazione presso il comune di [REDACTED] decorrere dall'01.07.2002;
- **condanna** il comune di [REDACTED] al pagamento in favore della parte ricorrente a titolo risarcitorio della differenza tra quanto percepito a titolo di assegno di utilizzo per lavori socialmente utili e quanto avrebbe percepito se immediatamente stabilizzato a decorrere dall'01.07.2002 fino all'effettiva stabilizzazione oltre interessi al saggio legale sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat dal 28.10.2004 fino all'effettivo soddisfo oltre al versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali in favore della parte ricorrente a decorrere dall'01.07.2002 fino all'effettiva stabilizzazione;
- **condanna** il comune di [REDACTED] al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.512,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre;
- **compensa** integralmente tra la parte ricorrente e le altre parti resistenti contumaci le spese del presente giudizio.

Così deciso in Castrovillari in data 06/03/2019

IL GIUDICE del LAVORO
dott. Salvatore Franco SANTORO